

Rassegna **Professionale**

Rivista trimestrale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi



**Non è dovuta IRAP
se l'apporto di
lavoro è marginale**

di Fabio Garrini pag. 8

**Restyling per
l'istituto
della mediazione
tributaria**

di Paolo Ricci pag. 13

**Anno 2014:
i molteplici
utilizzi del Trust**

di Ennio Vial pag. 15

**Il Marketing
per gli studi
professionali**

di Roberto De Donno pag.22

IN PRIMO PIANO

**Effetti della
legge di stabilità
sulle procedure
concorsuali delle
società pubbliche
e sui bilanci degli
enti locali soci**

Andrea ZIRUOLO

 pag. 4

Rassegna Professionale

Rivista trimestrale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Brindisi

Anno XXII - N° 2 - Aprile / Giugno 2014

EDITORE

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Brindisi
Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi
www.odcecbrindisi.it

DIRETTORE RESPONSABILE

Davide PIAZZO

COMITATO DI REDAZIONE

Gabriele Albanese - Francesco Calò
Silvia Conte - Elvira Elia
Leonardo Grassi - Michele Orlando
Marianna Pacifico - Raffaele Tommasi

DIREZIONE E REDAZIONE

Via Carmine, 44 - 72100 Brindisi
rassegnaprofessionale@gmail.com

GRAFICA

2ld.it
Via San Francesco, 186
72021 Francavilla Fontana (Br)

AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE BRINDISI

n. 4 del 8.9.1993
Iscrizione al R.O.C. n. 21483
del 15092011

Ogni articolo viene ceduto a titolo gratuito
alla redazione ed esprime esclusivamente il
pensiero di chi lo firma esonerando il Comitato
di redazione e l'Editore da ogni responsabilità.

Per contattare la redazione o inviare i propri
contributi scrivere a:
rassegnaprofessionale@gmail.com

La grande attesa



di Davide Piazza

È lo stato d'animo che ormai accompagna il commercialista e, inevitabilmente, il disagio si acuisce all'indomani degli svariati annunci e proclami in ordine ai nuovi provvedimenti per il tanto auspicato risanamento della finanza pubblica. L'avvento del nuovo governo del fare e le diverse ipotesi allo studio, aumentano l'aspettativa di radicali e imminenti cambiamenti ora dell'irpef, ora dell'irap, ora del cuneo fiscale in genere, per non parlare dell'imu, ecc. Noi attendiamo. Questa situazione che i veterani della professione non esiteranno a definire abituale, in realtà impone evidenti capacità creative e futurologhe a chi deve spiegare ai contribuenti-clienti, de visu, ogni giorno, cosa è meglio fare o non fare per la corretta ottimizzazione e pianificazione del carico fiscale e previdenziale tra i più gravosi del mondo. Non c'è alcuna bellezza in questa grande attesa.

Questo numero di Rassegna, continua ad ospitare esperti e colleghi di levatura nazionale che ci onorano della loro attenzione

SOMMARIO

La grande attesa	2
Effetti della legge di stabilità sulle procedure concorsuali delle società pubbliche e sui bilanci degli enti locali soci	4
Non è dovuta IRAP se l'apporto di lavoro è marginale	8
Restyling per l'istituto della mediazione tributaria	13
Anno 2014: i molteplici utilizzi del Trust	15
Esenzione totale per le cooperative agricole	20
Il Marketing per gli studi professionali	22
Nuove opportunità per imprese e professionisti in Puglia.....	24
Anatocismo bancario e Legge di Stabilità	26

inviandoci i loro preziosi saggi. Il Dott. Fabio Garrini ci ha aggiornato sullo stato dell'arte, alla luce della recentissima giurisprudenza, dell'eventuale non assoggettabilità ad Irap dei redditi professionali prodotti anche in presenza di lavoro dipendente, tuttavia, chiarisce che siamo in attesa (anche lui) che vengano definite apposite regole per la qualificazione del principio di autonoma organizzazione nella prossima imminente riforma fiscale.

Il dott. Paolo Ricci, pubblicitista per le principali testate giornalistiche di settore, ha delineato alcune modifiche apportate dalla Legge di stabilità per il 2014, alla neonata disciplina della mediazione tributaria, applicabile agli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da 2 marzo 2014. Al di fuori dei consueti temi tecnici, il dott. Roberto De Donno, esperto in Marketing, ci ha fornito un piccolo saggio sulle misure da adottare negli studi professionali per migliorarne l'immagine e la proposta di servizi, invitandoci così a qualche riflessione sull'appeal dello studio e sulle opportunità che la tecnologia ed il web oggi offrono.

Il mondo degli enti locali è oggetto di attenzione e studio sempre maggiori, riceviamo e pubblichiamo pertanto il breve saggio del prof. Andrea Ziruolo sugli effetti della legge di stabilità sulle procedure concorsuali delle società pubbliche e sui bilanci degli enti locali soci.

Da segnalare infine che il collega Eugenio Cascione, ha trattato la disciplina dell'esenzione totale da Ires per le coop agricole alla luce del recente chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate lo scorso dicembre e la collega Marianna Pacifico ha delineato i tratti principali del Bando della Regione Puglia destinato alle nuove iniziative d'impresa NIDI, riportandone requisiti e fonti di informazione.

Dalla redazione, il Dott. Raffaele Tommasi, da attento osservatore della pratica professionale, evidenzia una particolare lacuna normativa in materia di anatocismo bancario emersa con l'emanazione del comma 629 della Legge di stabilità 2014 e pone alcuni quesiti operativi.



Effetti della legge di stabilità sulle procedure concorsuali delle società pubbliche e sui bilanci degli enti locali soci



di Andrea Ziruolo

Le difformi pronunce dei Tribunali fallimentari italiani in materia di ammissione delle società totalmente pubbliche alle procedure concorsuali, non consentono agli amministratori e soci delle stesse di poter fare affidamento su un sistema di regole certe nell'alveo delle quali determinare il processo di risanamento aziendale.

Senza entrare nel merito delle motivazioni che hanno condotto e condurranno le camere di consiglio fallimentari su posizioni diverse, di seguito si cercherà di tratteggiare lo scenario economico-finanziario delle società pubbliche conseguente alla loro ammissione a concordato preventivo e sul bilancio dei comuni soci alla luce sia della recente pronuncia n. 26283 delle Sezioni Unite della Cassazione, sia della Legge n. 147 del 22 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014).

È necessario, in premessa, sgombrare il campo dalla considerazione che la procedura richiamata possa avere la stessa evoluzione come per le società di capitali di proprietà privata; **considerarle sovrapponibili è un errore.**

La pronuncia n. 26283 già richiamata, nell'affermare il corretto principio secondo cui *“l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa”*, dovrebbe produrre l'abbrivio per un nuovo orientamento. Infatti, venendo meno il carattere commerciale della gestione svolta, non ci sarebbe più il presupposto soggettivo (articolo 1 della legge fallimentare) per l'ammissibilità alle procedure concorsuali, introducendo, però, l'estensione della responsabilità patrimoniale dell'ente proprietario o di chi esercita il *controllo analogo* sulla gestione della società in house providing.

L'esercizio del “controllo analogo” è il collante tra l'ente proprietario e la società in house providing che, per soggetti non imprenditori, di fatto introduce una responsabilità “analogo” a quella di direzione, coordinamento e controllo di cui all'art. 2497 cc.

In tale direzione, si spera consapevolmente, va anche la recente approvazione della Legge di stabilità n. 147/2013 che rafforza il principio di responsabilità degli enti partecipanti sull'andamento delle società imponendo loro accantonamenti finalizzati alla continuità del servizio pubblico. Infatti, in caso di perdite delle società controllate dagli enti territoriali, a partire dal 2015 gli ee.ll. partecipanti devono accantonare nei propri bilanci di previsione somme proporzionali alla partecipazione societaria al solo fine di ricostituire il capitale e, dunque, di garantire la continuità del servizio a tutela dell'interesse pubblico generale.

Infatti, la previsione del comma 551 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, stabilisce che nel caso in cui gli organismi partecipati presentino (anno X) un risultato di esercizio (aziende speciali e società) o un saldo finanziario (istituzioni) negativo, le pubbliche amministrazioni locali che li partecipano accantonano nell'anno successivo (X+1) in apposito fondo vincolato (intervento 8 della spesa corrente o vincolando quota dell'avanzo di amministrazione disponibile) un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Per le società che redigono il **bilancio consolidato**, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Invece, per le società che svolgono **servizi pubblici a rete di rilevanza economica**, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile (differenza tra le macroclassi A e B dello schema di legge).

Gli accantonamenti su richiamati **si applicano a decorrere dall'anno 2015**, pertanto, considerando il rispetto dei termini di legge entro cui approvare il bilancio d'esercizio dell'organismo partecipato e il rendiconto dell'ente locale, il primo periodo da prendere in considerazione per questa data è quello che si chiude nel 2013.

Inoltre, **in sede di prima applicazione** la norma prevede una gradualità applicativa riferita agli anni 2015, 2016 e 2017; ne consegue che:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un **risultato**



medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente (2014) e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016.

in caso di:

- b1) **risultato negativo peggiore di quello medio** registrato nel triennio 2011-2013 oppure
- b2) triennio **2011-2013 con risultato medio non negativo**

l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Conseguentemente, l'ammissione alla procedura di concordato rischia di condurre al fallimento le società pubbliche in house providing e di trascinare gli enti locali soci verso il dissesto finanziario. Infatti, l'essere stati ammessi a concordato significa poter essere dichiarati falliti avendo alla base gli stessi presupposti di legge. Inoltre l'aver chiesto l'istanza di concordato denuncia una crisi finanziaria della società, apparentemente non reversibile se non attraverso l'ammissione alla procedura, che chiede ai propri creditori di poterli soddisfare stralciando una quota significativa dei propri debiti. Considerando, oltre al su richiamato obbligo di accantonamento, che la richiesta di concordato di fatto denuncia una perdita d'esercizio che qualora riportata nel bilancio della società consente agli enti locali soci di ripianarla se superiore almeno a un terzo del capitale sociale¹, di fatto si fa ricadere la responsabilità della stessa interamente sugli enti soci. Infatti, per quale ragione un creditore della società dovrebbe aderire alla proposta concordataria sapendo che almeno di diritto potrebbe recuperare interamente il proprio credito agendo contro l'amministrazione territoriale? Quale commissario giudiziale non richiederebbe l'intervento dei patrimoni degli enti soci per garantire il buon esito della procedura?

Pertanto, salvo l'irreversibilità della pronuncia in caso di fallimento e affinché si possa procedere alle ipotesi di concordato in continuità e di ristrutturazione del debito, è ineludibile la simulazione degli effetti prodotti dal *gap* finanziario da compensare attraverso i bilanci comunali. Conseguentemente, proiettando gli effetti delle perdite della società sulla situazione finanziaria degli enti locali partecipanti, è possibile descrivere lo scenario che potrebbe vedere i soci a loro volta precipitare verso il dissesto finanziario (artt. 244 e ss del D.lgs. n. 267/2000) o verso piani di ristrutturazione pluriennale (art. 243-bis del richiamato D.lgs. n. 267). Ciò, probabilmente, fornirebbe quell'elemento in grado di consentire ai creditori di accettare immediatamente la proposta concorsuale. Immediatezza necessaria di fronte ad uno dei presupposti dell'istanza ovvero la continuità aziendale per sostenere il piano finanziario e della convenienza della procedura rispetto alla liquidazione.

1 La ricapitalizzazione delle società a partecipazione pubblica è possibile solo nei casi di cui all'art. 2447 cc e per nuovi investimenti.

Quest'ultima, infatti, dovrebbe essere quasi sempre evitata nel caso di servizi pubblici assoggettati, ad esempio, alle autorizzazioni integrate ambientali che si risolverebbero ex lege inibendo il futuro accesso alle entrate da tariffe e impedendo ai soci di dare copertura alle manutenzioni necessarie per, ad esempio, il ripristino di siti inquinati, lo smaltimento di rifiuti stoccati con entrate aventi specifica destinazione, costringendoli a ricorrere, sempre che abbiano spazi finanziari, a quelle che indistintamente affluiscono nella disponibilità dell'ente (trasferimenti dello Stato, IUC, ecc.)

Invece in caso di non ammissibilità della società alle procedure concorsuali richiamate, la natura di fatto della società in house providing è quella di **ente pubblico economico**. Ne consegue che ad essa devono essere estensibili quelle norme di diritto amministrativo che consentono all'ente pubblico di garantire la continuità del servizio quali quelle sulla tesoreria unica e sull'impignorabilità delle somme necessarie per la continuità delle funzioni essenziali, di cui all'art. 159 del D.lgs. n. 267/2000, anche se non tutti i Tribunali sono allineati su questa analogia.

Un approfondimento a parte meritano le responsabilità di chi ha gestito e di chi non ha controllato che la gestione della società era sempre più in passivo senza intervenire. Comunque, la materia si apre a evoluzioni al momento non prevedibili stante l'indeterminatezza delle pronunce giurisprudenziali e la turbolenza legislativa di settore e, pertanto, richiede particolari attenzioni nell'affrontarla.



Non è dovuta IRAP se l'apporto di lavoro è marginale



di Fabio Garrini

In attesa che vengano definite le regole per la qualificazione del principio di autonoma organizzazione – è infatti notizia proprio di questi giorni il fatto che nella riforma fiscale dovrebbe trovare cittadinanza una nuova definizione del presupposto per la debenza dell'IRAP, ma di questi tempi forse è meglio non fare troppo affidamento, perlomeno nell'immediato sui progetti di riforma – prendiamo spunto da alcune sentenze degli ultimi tempi per fare un punto della situazione della vicenda, facendoci guidare dalla copiosa giurisprudenza che, nel corso degli ultimi anni, è stata prodotta dalla Suprema Corte (soprattutto). Peraltro si legge che tale revisione normativa dovrebbe essere condotta basandosi proprio sui parametri che la giurisprudenza ha disegnato nel corso di questi anni, per cui, a maggior ragione, pare interessante avere sotto mano un quadro, evidentemente non esaustivo ma quantomeno utile ad inquadrare la vicenda, delle pronunce emanate.

Consta la sentenza della CTR di Roma 437 del 2014 con la quale i giudici di merito hanno affermato che non vi è soggettività IRAP nel caso di professionista che non impiega dipendenti e beni strumentali; non un gran contributo visto che pare piuttosto lapalissiano che in assenza di entrambi i “fattori produttivi” di certo manca l'autonoma organizzazione.

Si segnalano le più interessanti sentenze della corte di Cassazione n. 22020 e 22022 del 25 settembre 2013 nelle quali viene introdotto un concetto ben più tollerante sulla presenza di lavoro nell'ambito dell'attività professionale. Viene infatti osservato come “... l'automatica sottoposizione ad Irap del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate” rischierebbe di far diventare l'Irap “... una (probabilmente incostituzionale) tassa sui redditi di lavoro autonomo”. Soprattutto tenendo presente, sottolineano i giudici, che vi sono “... ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore impersonale ed aggiuntivo alla produttività del cliente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti)”. In tale pronuncia si accantona il filone giurisprudenziale che vorrebbe la presenza di autonoma organizzazione solo per il fatto che il professionista impiega lavoro altrui, per preferire l'interpretazione che impone di valutare la debenza del tributo regionale caso per caso, nella convinzione che la presenza di un dipendente potrebbe, di per sé, non configurare la presenza di autonoma organizzazione in grado di produrre un valore della produzione superiore rispetto a quello che sarebbe in grado di produrre il professionista in via autonoma.

Il quadro normativo e le evoluzioni giurisprudenziali

Il tema della debenza IRAP si riferisce all'aspetto dell'autonoma organizzazione che l'articolo 2 del D. Lgs. 446/97, istitutivo dell'IRAP, individua quale presupposto per stabilire se il contribuente sia o meno tenuto al versamento del tributo regionale:

Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

Fabio Garrini, Dottore commercialista e revisore contabile. Membro e socio fondatore dello Studio di consulenza contabile, tributaria e societaria “Virgiliana Consulting” in Mantova. Convegnaista, collaboratore delle più importanti riviste fiscali nazionali e autore di pubblicazioni in materia fiscale e contabile.

Tale disposizione, quindi, individua il presupposto applicativo dell'imposta nell'esercizio di un'attività, produttiva o di scambio, esercitata abitualmente e organizzata in modo autonomo.

Per inciso, la norma prosegue affermando che le società e gli enti sono da inquadrare, in ogni caso, come soggetti passivi, probabilmente assumendo che siano soggetti implicitamente dotati del requisito dell'organizzazione. Benché, a ben vedere, un conto è la sussistenza dell'organizzazione, altro conto è che l'organizzazione sia autonoma (in tal senso la CTP di Alessandria, sentenza 229 del 23.01.2002), ma si tratta di una via piuttosto impervia da percorrere dato il testo normativo che pare fissare tale presunzione per i soggetti collettivi.

Fuori da queste ipotesi, per individuare i soggetti passivi, si dovrà verificare che l'attività sia, oltre che abituale, anche organizzata autonomamente. Il successivo art. 3, tra i soggetti passivi, individua esplicitamente i lavoratori autonomi e, quindi, essi saranno soggetti ad Irap solo se, presso di loro, si riscontra tale requisito.

Sul punto, è intervenuta la Corte Costituzionale, con la celeberrima sentenza n.156/01 affermando che *“Un'attività professionale si può definire autonomamente organizzata quando è in grado di generare un valore della produzione indipendentemente dall'apporto lavorativo del professionista, e ciò grazie all'impiego “di capitale e lavoro altrui”.*

Va detto che, nella giurisprudenza formatasi successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale, l'enfasi è stata posta, si ritiene non del tutto correttamente, sull'individuazione della sussistenza dell'organizzazione, e meno sulla valutazione se essa possa dirsi anche autonoma.

In ogni caso, sotto tale profilo, sono emblematiche le parole della Corte di Cassazione; nella sentenza 6959/08 si legge infatti che: *“...l'autonoma organizzazione implica, quindi, l'esistenza di una struttura organizzativa esterna distinta dalla figura del professionista, un surplus di attività impersonale aggiuntiva, senza doversi arrivare al punto che essa sia, per forza, prevalente rispetto al lavoro del titolare o che possa generare profitti indipendentemente da questi. È sufficiente che, attraverso la stessa, il professionista possa trovarsi in una situazione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza poterne fruire.”*

Analoga posizione già evidenziata nella precedente sentenza 3676/07: *“Per far sorgere l'obbligo di pagamento del tributo basta ... l'esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluenza, ovvero sia di un quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista.”*

Quindi ormai pare assodato che l'elemento discriminante non è l'autonomia della struttura, ma il fatto che esista una struttura in grado di potenziare l'attività del contribuente.

In altre parole, per capire se un contribuente risulta essere o meno soggetto passivo IRAP, occorre indagare se, per lo svolgimento della propria attività, sfrutta:

- Il lavoro prestato da altri soggetti facenti parte dell'organizzazione utilizzata dal contribuente;
- Una dotazione di capitale superiore al minimo necessario che serve utilizzare, secondo un parametro di normalità.

La Corte Costituzionale, stante l'assenza, allora come oggi, di indicazioni normative (speriamo di averle in un prossimo futuro...), inevitabilmente concludeva rinviando la soluzione del problema all'esame del caso concreto, in particolare con riferimento alle condizioni attraverso le quali tali attività sono svolte.

Vi sono stati nel corso del tempo anche importanti spunti interpretativi attinenti le modalità di esercizio dell'attività: se l'attività professionale viene svolta tramite società di servizi (quindi una componente organizzativa che potenzi l'attività del contribuente lavoratore autonomo) l'autonoma organizzazione si deve ravvisare dall'impiego di beni strumentali, capitali e stabili forme di collaborazione in eccedenza rispetto a quel che è considerato il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, rendendolo soggetto ad Irap (Cass. 12078/09 e CM 28/E/10).

Nel caso di esercizio attraverso associazione professionale serve un supplemento di analisi per valorizzare l'articolazione tra gli associati: lo studio associato comporta l'assoggettamento ad Irap del valore della produzione nel caso in cui dall'aggregazione derivino dei vantaggi organizzativi da parte dei singoli professionisti, mentre se la finalità è quella di ripartire i costi, può essere affermato che i proventi professionali non siano soggetti al tributo (Cass 2715/08). Importante ricordare il fatto che le considerazioni circa la debenza dell'IRAP, e quindi la valutazione della sussistenza per la qualifica dell'autonoma organizzazione, possono essere estese dall'ambito professionale alle categorie imprenditoriali.

- Dapprima la Cassazione, attraverso le sentenze nn.12108/09, 12109/09, 12110/09 e 12111/09,

ha affermato che anche promotori finanziari e agenti di commercio (tesi peraltro successivamente ribadita dalla sentenza n. 21578 del 2010), al pari dei professionisti, hanno il diritto di dimostrare che la propria attività viene svolta senza l'ausilio di un'autonoma organizzazione. Tale tesi è stata confermata anche dall'Agenzia delle Entrate con la CM 28/E/10, sebbene limitando tale possibilità alle sole attività ausiliarie di cui al punto 5, co.1, art.2195 c.c., ossia quelle finalizzate ad agevolare altre attività imprenditoriali.

- Sulla scia delle riflessioni proposte, la Cassazione allarga l'interpretazione anche a favore dei piccoli imprenditori (sentenza n. 15249/10, 21122/10, 21123/10) quali tassisti, elettricisti, tappezzeri, idraulici, ecc. Viene quindi aperta la strada dell'esonero da IRAP a tutte le attività imprenditoriali, purché prive di organizzazione, quali le attività artigianali di "dimensioni minime".

La giurisprudenza ha quindi individuato due elementi che devono essere valutati dai contribuenti per stabilire se versare o meno IRAP:

- *Il lavoro altrui* – in relazione al contributo lavorativo prestato da altri soggetti, l'indagine può essere condotta, almeno in prima battuta, con relativa facilità: non essendo definito alcun limite numerico, si potrebbe affermare che l'esistenza anche di un solo lavoratore, realizza il requisito dell'organizzazione e, quindi, l'obbligo di corrispondere l'imposta. Nella valutazione del **lavoro impiegato** non si devono considerare compensi erogati a collaboratori occasionali e tirocinanti (CM 48/E/08), mentre la giurisprudenza prevalente pare riconoscere autonoma organizzazione nel caso di impiego di collaboratori o dipendenti, anche nella forma *part time* (Cass.14639/09 e Cass. 21563/10). Su questo punto, però, torneremo nel prosieguo del presente contributo per dare conto delle interpretazioni innovative proposte dalla Cassazione.
- *Il capitale* – tale aspetto in un primo momento pareva piuttosto delicato perché se, da un lato, si è convinti che l'esistenza di un capitale minimo non possa configurare organizzazione, è altrettanto vero che è molto difficile individuare una soglia che, qualora venga superata, porti a definire incontrovertibilmente come "organizzata" una determinata attività. Nel corso del tempo la Cassazione ha fissato il principio secondo cui l'utilizzo di capitale, anche consistente, ma strettamente necessario per lo svolgimento della specifica attività, comunque non configura autonoma organizzazione (celeberrimo l'esempio del medico che ha necessità significativi strumenti diagnostici per svolgere la propria attività, Cass 13048/12). Nella valutazione del capitale impiegato è necessaria una disamina caso per caso, mentre non costituisce limite discriminante quello previsto per i contribuenti minimi (anche se in molti casi può essere un utile parametro di riferimento). Solo chi ha aderito al regime può considerarsi legittimamente escluso a priori, gli altri contribuenti devono invece preoccuparsi di verificare nei fatti la propria posizione.

Interessante notare come L'Agenzia delle Entrate, nella CM 45/E/08 abbia affermato che ai fini dell'individuazione del requisito di autonoma organizzazione, in assenza di altri più significativi elementi, può tornare utile la disciplina dei contribuenti minimi: "... si ritiene che gli Uffici possano considerare non sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione e, quindi, non coltivare il contenzioso nei casi in cui l'artista o il professionista possa considerarsi "contribuente minimo" ai sensi del citato comma 96 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime fiscale." Ovviamente, se il contribuente ha aderito a tale regime, non si pone il problema visto che essi sono per specifica previsione normativa esclusi da tale tributo. Ma si tratta di utili parametri che possono tornare utili come punto di riferimento per valutare le posizioni di coloro che non si sono potuti avvalere di tale opportunità: *"Resta inteso che il regime dei "minimi" ovviamente non esaurisce le ipotesi caratterizzate dall'assenza di autonoma organizzazione, la quale deve essere valutata caso per caso dagli Uffici, sulla base dei criteri enunciati nella presente circolare, anche in presenza di parametri che esprimano valori superiore a quelli utilizzati per la definizione dei contribuenti minimi."*

La valutazione del lavoro impiegato

Dopo questo breve ma necessario punto della situazione iniziale, veniamo però al tema che in questa sede interessa approfondire e sollecitato dalla sentenza 22020/13, quello dell'impiego del lavoro.

Come affermato in precedenza, la presenza di lavoro altrui, se con carattere di stabilità e continuità, anche se part time, sarebbe sufficiente a configurare gli estremi dell'autonoma organizzazione. Questo, peraltro, anche se il dipendente risulta essere una segretaria, ossia un soggetto che non partecipa direttamente nella formazione del valore della produzione, ma che rende solo servizi che possono con-

siderarsi del tutto ausiliari a favore del professionista / imprenditore che invece si occupa direttamente delle attività che producono valore.

La Corte di Cassazione, con la citata sentenza, è tornata sul tema: il nodo centrale della questione risulta proprio essere l'asserito collegamento diretto tra le spese del personale e la conseguente debenza dell'IRAP. Nel caso di specie, in particolare, la caratteristica della posizione del contribuente sarebbe la presenza di (modeste) spese per emolumenti a soggetti terzi desumibili dalle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità interessate.

Il tema quindi verte sul seguente interrogativo: modeste spese per il personale sono in grado di connaturare l'esistenza dell'autonoma organizzazione? In precedenza la valutazione circa l'autonoma organizzazione, con riferimento alle spese del personale, verteva sulla valutazione della tipologia del rapporto, non sul peso specifico da riconoscere a tale apporto da parte del dipendente.

In altre parole, la valutazione nel merito era solo di tipo "qualitativo" e non anche "quantitativo".

La Suprema Corte si dimostra propensa a valutare nel merito anche tale aspetto:

"La presenza di modeste spese per emolumenti a terzi non appare sufficiente per determinare l'automatica sottoposizione ad Irap del professionista; specie a fronte della pochezza di detti compensi che non superano le 400.000 lire mensili. Giova del resto sottolineare che la presenza di dipendenti non è di per sé elemento costitutivo della autonoma organizzazione bensì un elemento presuntivo da cui può essere dedotta la sussistenza della autonoma organizzazione".

Le motivazioni della sentenza in esame risultano particolarmente interessanti laddove, partendo dalla disamina della riforma del 1998 (il D.Lgs. 137/1998 che ha aggiunto nell'art. 2 D.Lgs. 446/1997 la specificazione secondo cui l'attività deve essere autonomamente organizzata), precisano che l'Irap coinvolge una capacità produttiva che può non essere compiutamente autonoma (cioè derivare da strutture autosufficienti), e deve pure sempre essere impersonale e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista. Colpisce, infatti, un reddito che contiene una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa esterna, cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, sia suscettibile di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al *know how* del professionista.

E' pertanto il *surplus* di attività "agevolata" dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista ad essere interessato dall'imposizione che colpisce l'incremento potenziale, realizzabile rispetto alla produttività *auto organizzata* del solo lavoro personale.

La Corte ribadisce che in ogni caso spetta al giudice di merito l'accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione, ovvero l'esistenza di una struttura tale da costituire un elemento potenziatore e aggiuntivo alla produzione del reddito, ed è insindacabile se congruamente motivato.

L'indirizzo seguito dalla pronuncia è quello di non ritenere che la presenza di un dipendente costituisca necessariamente fattore di per sé decisivo ed insuperabile per considerare sussistente l'autonoma organizzazione; non vi può pertanto essere un'automatica sottoposizione al tributo del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, a prescindere della natura del rapporto e delle mansioni esercitate. Vi possono, infatti, essere dei casi in cui il lavoro del dipendente non accresce la capacità produttiva del professionista, ma costituisce un mero ausilio alla sua attività personale.

La Corte conclude pertanto asserendo *"che la sottoposizione a tassazione aggiuntiva di chi assume un dipendente anche quando tale dipendente non determini un qualche significativo aumento del reddito (si pensi al sostituto di un medico) e quindi manchi il presupposto giuridico dell'Irap, costituirebbe una sorta di sanzione che scoraggerebbe l'assunzione di dipendente"*.

Il plusvalore interpretativo che possiamo trarre da questa sentenza è quindi legato alla concessione da parte della Suprema Corte al fatto di poter valutare quale sia l'effettivo apporto del dipendente, non portando *tout court* la posizione del contribuente all'assoggettamento IRAP per il solo fatto che detto contribuente impiega stabilmente un dipendente.

La presente sentenza pone anche nella valutazione del lavoro prestato – come già era insito nell'apprezzamento del capitale impiegato – un certo grado di apprezzamento.

Tale nuova posizione pare del tutto condivisibile in quanto più aderente al dettato normativo che, per l'applicazione dell'IRAP, richiede che la struttura che genera valore della produzione, oltre che organizzata, sia anche autonoma. Come potrebbe infatti considerarsi autonoma una struttura composta da un dipendente che ha un peso del tutto marginale nell'ambito dell'attività?

Restyling per l'istituto della mediazione tributaria



di Paolo Ricci

Con la legge di stabilità per il 2014 il legislatore ha apportato profonde modifiche all'istituto del reclamo e mediazione recentemente introdotto nell'ambito della disciplina del processo tributario.

In particolare, le modifiche apportate dal comma 611 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 hanno riguardato la presentazione del reclamo, la riscossione e il pagamento delle somme dovute in costanza di mediazione, gli effetti ai fini previdenziali ed assistenziali nonché alcuni aspetti procedurali. Da notare che le nuove disposizioni si applicano agli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014. Ma vediamo nel dettaglio le novità introdotte.

Improcedibilità

La presentazione dell'istanza ora non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso.

In sostanza ciò significa che se non viene seguito l'iter del reclamo /mediazione tributaria ovvero se il deposito del ricorso avviene prima del decorso dei 90 giorni l'Agenzia delle entrate può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente della Commissione tributaria, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

La modifica porta alla diretta conseguenza che ormai il reclamo non è più considerato come una "forca caudina" attraverso la quale necessariamente bisogna passare ma una ulteriore facoltà per il contribuente ovvero per l'Ufficio delle entrate qualora voglia evitare il proseguimento del processo tributario.

Tra l'altro l'improcedibilità sarà eccepita dalla controparte (in questo caso l'Agenzia delle entrate) solo se ha interesse ad esperire il tentativo di mediazione. In alternativa, potrà evitare di sollevare la questione e l'iter del processo tributario proseguirà come di rito: è il caso, ad esempio, in cui il contribuente abbia ricevuto un avviso di accertamento parziale (art. 41-bis, D.P.R. n. 600/73) completamente legittimo e che abbia presentato ricorso per un mero intento dilatorio. E' evidente che l'Ufficio, nel caso descritto, non avrà alcun interesse a richiedere l'improcedibilità del ricorso.

Sospensione della riscossione

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato sono ora sospesi *ope legis* in pendenza del procedimento di mediazione (90 giorni), a prescindere dalla presentazione o meno di una richiesta di parte.

La sospensione automatica cessa la sua efficacia se prima del termine di 90 giorni il contribuente si costituisce in giudizio.

Riflessi ai fini previdenziali

L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è

Paolo Ricci, Pubblicista

ora riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. E' questa la modifica intervenuta e che, tra l'altro, era già presente nella circolare 9/E del 2012.

Non solo, con la Circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014, ad integrazione di quanto previsto con la Risoluzione n. 37/E del 19 aprile 2012 con la quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento tramite il mod. F24 dei tributi a seguito di mediazione, sono state stabilite anche le causali contributo di seguito riportate:

Nella sezione INPS del mod. F24 bisogna indicare:

- APMF per la gestione artigiani;
- CPMF per la gestione commercianti;
- LPMF per la gestione separata liberi professionisti.

Nell'ipotesi di pagamento rateale, anche i contributi sono rateizzati e le singole rate versate tramite modello F24 con le causali appena esposte.

Nuova procedura

La finestra dei 90 giorni che si apre dopo aver presentato il reclamo è ora fissa e non più mobile ossia non esiste più la disposizione secondo la quale se l'Agenzia delle entrate respinge il reclamo in data antecedente ai 90 giorni i termini per la costituzione in giudizio decorrono dal ricevimento del diniego ovvero dell'accoglimento parziale.

L'altra modifica in tema di procedura riguarda l'applicazione delle disposizioni processuali anche nell'ambito del computo dei 90 giorni con la conseguenza che, a differenza di quanto precedentemente disposto, la sospensione feriale dei termini processuali di cui alla legge n. 742/69 che va dal 1° agosto al 15 settembre trova applicazione anche qualora ricada all'interno dei 90 giorni stessi.

Insomma, in termini di procedura c'è ora una perfetta assimilazione alle disposizioni già previste nell'ipotesi di accertamento con adesione di cui al D.lgs. n. 218/97.



Anno 2014: i molteplici utilizzi del Trust



di Ennio Vial

Introduzione

E' interessante constatare come, col passare del tempo le opportunità offerte da questo istituto si moltiplichino invece di scemare. Molte sono le ragioni che portano verso il trust, anche nel 2014.

Si premette come il trust sia un rapporto giuridico complesso nel quale il disponente, con atto tra vivi o mortis causa, dispone alcuni beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato.

La struttura essenziale del trust vede la presenza di tre soggetti, non necessariamente persone diverse tra loro, ovvero:

- il disponente (o "settlor");
- il "trustee";
- il beneficiario, o i beneficiari¹.

L'effetto principale del trust (si evidenzia come sia un effetto e non lo scopo/causa del Trust) è quello di segregare un dato patrimonio affinché lo stesso non possa più essere aggredito da terzi creditori, siano essi del disponente, del trustee o del/i beneficiario/i, salva la sussistenza di situazioni patologiche (ad esempio, la sottrazione da parte del disponente di massa patrimoniale ai propri creditori).

Generalmente il trust è istituito con finalità donatorie e successorie e il disponente, con l'istituzione del trust, mira a gestire il passaggio generazionale in linea con le aspettative e le attitudini dei discendenti.

Il trust holding

Il trust è innanzitutto una possibile alternativa alla holding.

I vantaggi che offre lo strumento sono i seguenti:

1. non è più necessaria la nomina del collegio sindacale;
2. consente di evitare la disciplina delle società di comodo;
3. si evita la previsione introdotta dal D.L. 138/2011 che prevede la tassazione dei soci sul valore normale dei beni sociali utilizzati per l'appunto dai soci o dai loro familiari.

Come appena precisato, per le società di capitali è spesso prevista la nomina obbligatoria del collegio sindacale. Per le S.p.A. è sempre obbligatoria mentre per le s.r.l. devono sussistere determinate condizioni. Il D.Lgs. n.39/2010, di recepimento della Direttiva n. 2006/43/CE, introduce nuove ipotesi di obbligatorietà della nomina del Collegio sindacale per le società a responsabilità limitata.

La norma, infatti, prevede la sostituzione dell'art. 2477 del Codice civile. Il novellato articolo stabilisce che: *"L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per*

¹ Si precisa come i beneficiari del trust possano essere beneficiari del reddito e/o beneficiari del fondo in trust; uno stesso soggetto può appartenere ad entrambe le categorie. I beneficiari del reddito sono quei soggetti a cui viene attribuito il reddito generato nel corso della vita del trust. I beneficiari finali del trust, invece, sono i soggetti ai quali viene attribuito il fondo in trust al termine della vita del trust.

le società per azioni.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.*

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato."

La nomina del Collegio Sindacale è quindi ora obbligatoria:

1. per le società per azioni;
2. per le società a responsabilità limitata:
 - a. tenute alla redazione del bilancio consolidato;
 - b. che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - c. il cui capitale sociale sia pari o superiore a 120.000 euro;
 - d. che superano i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

La nuova disciplina del collegio sindacale ha quindi previsto l'obbligo di nomina del collegio per le S.r.l. tenute alla redazione del bilancio consolidato, a prescindere dalle dimensioni del capitale sociale e del bilancio della controllante, nonché per le S.r.l. che controllano almeno una società obbligata alla revisione legale.

La nuova disciplina aumenta quindi le ipotesi di nomina obbligatoria del collegio rendendo più onerosa e complessa la detenzione di una holding sotto forma di società di capitali.

Il trust permette di evitare questa spesa.

Il trust, inoltre, essendo di norma un soggetto privo di partita iva, è escluso dalla disciplina delle società di comodo e soprattutto dal regime di tassazione dei soci sui beni sociali da loro utilizzati.

Sotto questo profilo l'esclusione opera non solo quando il bene è direttamente inserito in trust, senza il tramite di una società, ma anche quando siano le stesse quote a configurare il patrimonio segregato. Il trustee, in qualità di socio, è proprietario ai fini della gestione e non del godimento per cui non può essere tassato in base alle nuove previsioni.

Il trust "vince" anche sul tema dei dividendi; come noto, infatti, un trust opaco paga solamente l'Ires pari all'1,375% ossia il 27,5% sul 5% sui dividendi distribuiti da una società di capitali, senza alcun prelievo ulteriore in capo ai beneficiari in caso di distribuzione dei frutti.

Ovviamente il trust deve essere "fatto bene", pena il rischio che l'Amministrazione Finanziaria lo consideri interposto.

Il rischio dell'interposizione è tutt'altro che remoto. In alcuni casi il vero obiettivo del disponente è sottrarre il patrimonio alle pretese dei creditori o nascondere l'identità del proprietario di determinati beni.

Si costituiscono quindi dei trust "fittizi" o "simulati" nei quali non si ha una netta separazione tra i vari soggetti e le figure (disponente, beneficiario, trustee) che compongono il trust tendono quindi a sovrapporsi.

Infatti, elementi di prova della "fittizietà" del trust possono essere:

- il disponente è al tempo stesso anche il beneficiario finale dei beni del trust;
- il disponente è anche trustee del trustee;
- il negozio è revocabile a totale discrezione del disponente;
- il contenuto dell'atto istitutivo è tale da relegare il trustee in un ruolo passivo, senza alcuna facoltà decisionale;
- il disponente continua a esercitare con pienezza e in totale autonomia i poteri per la gestione dei beni in trust.

Sul tema in esame è intervenuta l'A.F. (C.M. 61/2010) indicando, in modo preciso, le ipotesi in cui un

trust è considerato interposto.

Si ricorda, inoltre, che sul tema era già intervenuta la C.M. 43/2009.

In sostanza, in tutte le ipotesi in cui il disponente coincide con il beneficiario (o con il trustee) e mantiene un pregnante potere di indirizzo e di gestione sull'attività del trustee, la stessa essenza del negozio viene meno, con la conseguenza che non si integra neanche l'ipotesi di interposizione reale attuata attraverso il mandato senza rappresentanza, rimanendo la proprietà del bene in capo al disponente con diretta imputazione dei redditi allo stesso.

In sostanza, alla luce delle considerazioni proposte, il disponente continua a esercitare con pienezza e in totale autonomia i poteri per la gestione dei beni in trust; non si realizza quindi un reale spossamento ed il trust così istituito risulta facilmente aggredibile sia dal punto di vista civilistico che dal punto di vista fiscale.

Nell'ipotesi in cui il trust sia interposto, è incerta la produzione dell'effetto segregativo dei beni e l'Agenzia delle Entrate pretenderà la tassazione in capo all'effettivo titolare dei beni stessi.

Sull'utilizzo anomalo del trust è intervenuto il recente comunicato (2 dicembre 2013) dell'Unità di Informazione finanziaria della Banca d'Italia.

In particolare, il documento individua dei comportamenti anomali che possono far supporre l'utilizzo distorto dello strumento come, ad esempio, l'istituzione di trust da parte di soggetti che, in base alle informazioni disponibili, risultano:

- in una situazione finanziaria di difficoltà o prossima all'insolvenza ovvero sottoposti in passato a procedure fallimentari o di crisi;
- gravati da ingenti debiti tributari con l'Amministrazione finanziaria.

Ulteriori situazioni che possono destare sospetti secondo il comunicato sono:

- il conferimento dell'incarico di trustee a soggetto che, in base alle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, presenta un profilo palesemente incoerente con la complessità dell'attività gestoria richiesta e le finalità del trust (ad esempio per entità/natura dei cespiti del fondo);
- il frequente rilascio da parte del trustee di deleghe ad operare, specie se a favore del disponente o di soggetti a lui prossimi.

Spesso, le ipotesi indicate sono le situazioni in cui il Trust è interposto.

L'imposta patrimoniale sui beni esteri

Il nuovo "asso nella manica" del trust è conseguente all'introduzione delle imposte patrimoniali sui beni immobili e sulle attività finanziarie detenute all'estero da parte di persone fisiche.

Infatti, l'art. 19 del D.L. 6.12.2011, n. 201, ha introdotto una patrimoniale sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all'estero. Gli immobili subiscono un prelievo annuo pari al 7,6 per mille del costo storico o, nel caso di immobili Ue, di una base imponibile determinata in modo vario. Un po' più mite appare invece la patrimoniale sulle attività finanziarie.

Il co. 18, infatti, istituisce anche un'imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato nella misura dell'1 per mille annuo per il 2011 e il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013 del valore delle predette attività finanziarie.

Come si evince in modo inequivocabile dal dato normativo, la nuova patrimoniale si applica solamente se il titolare dei beni è una persona fisica.

La soluzione per evitarla appare quindi quella della detenzione dei beni attraverso una società o un trust.

L'intestazione degli immobili o la partecipazione estera ad esempio ad una srl evita l'applicazione della patrimoniale. Si deve tuttavia ricordare come quei beni concorrano alla disciplina delle società di comodo: la società italiana potrebbe diventare non operativa proprio per la detenzione di tali beni.

Il trust per ripartire

Quando un soggetto è fallito o comunque esposto di fronte a terzi si trova di fronte alla soluzione di intestare i propri beni a terzi. Finché questi conservano la proprietà diranno sempre: non preoccuparti, quando vuoi te li ritrasferisco. Quando giunge il momento fatidico, tuttavia, si riscontra una certa vischiosità.

E' bene che il patrimonio sia quindi detenuto, sin dall'origine, da un trust o che i nostri genitori dispongano in trust una somma che possa permettere di costituire una srl che il figlio malcapitato userà per svolgere la sua attività. Se la società aumenterà di valore riuscirà a creare una piccola ricchezza per la propria discendenza.

La struttura del trust è pertanto la seguente:

- disponente: il nonno;
- trustee: una persona di fiducia;
- beneficiario il nipote;
- beni in trust: una srl gestita dal figlio.

Il trust e l'azione revocatoria

Da ultimo si ricorda che uno degli effetti che si conseguono istituendo un *trust* consiste nel far uscire dal patrimonio del disponente dei beni che potrebbero essere aggrediti dai suoi creditori.

Si sottolinea, tuttavia, come il *trust* non possa essere utilizzato come una scappatoia per sfuggire ai creditori poiché gli stessi, se sussistono determinate condizioni, possono esperire l'azione revocatoria. Per comprendere a pieno l'azione revocatoria è necessario distinguere fra atto istitutivo del *trust* e negozio dispositivo.

Infatti, l'atto istitutivo di un *trust* è un atto neutro ai fini dell'azione revocatoria rivolgendosi quest'ultima contro gli atti di disposizione². L'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore *ex art.* 2740 c.c.

L'art. 2901 c.c. prevede che il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicare il soddisfacimento;
- 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

I due presupposti per l'esercizio della revocatoria ordinaria sono quindi l'*eventus damni* e il *consilium fraudis*.

Si premette come il disponente possa compiere un atto di disposizione a titolo gratuito ovvero un atto a titolo oneroso.

L'atto dispositivo di trasferimento può essere a titolo oneroso, per esempio, quando l'atto istitutivo faccia riferimento non a generiche obbligazioni verso i familiari, ma a specifiche obbligazioni verso di essi.

Il primo è più agevolmente revocabile poiché è sufficiente che sia riscontrato il requisito della consapevolezza del pregiudizio, mentre il secondo richiede la prova che il terzo contraente sia consapevole del pregiudizio arrecato ai creditori.

A seconda che si classifichi il negozio dispositivo tra gli atti a titolo gratuito o tra quelli a titolo oneroso, la prova del *consilium fraudis* del disponente potrà essere sufficiente.

Autorevole dottrina afferma che in presenza di atti a titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio arrecato dal disponente debitore, o la partecipazione alla dolosa preordinazione degli atti compiuti dal disponente non (ancora) debitore, può essere ascritta indifferentemente ai beneficiari o al *trustee*³.

L'azione revocatoria, per essere utilmente esperita, richiede la prova che il *trustee* (ipotizzando il *trustee* come terzo) sia "consapevole del pregiudizio" che l'atto dispositivo comporta per i creditori.

Questo potrebbe rappresentare un notevole ostacolo di tipo formale alla tutela dei creditori del disponente.

Infatti, se il *trustee* è una *trust company* professionale, provare che essa conosceva le circostanze connesse al trasferimento ed i motivi che hanno spinto a compierlo è alquanto difficile.

Per superare questa prova diabolica Lupoi suggerisce di considerare "terzo" il beneficiario del *trust*.

Si precisa infine che nelle azioni che riguardano la validità, gli effetti e l'interpretazione dell'atto istitutivo di *trust* ovvero dei singoli conferimenti di beni, inoltre, il *trustee* assume il ruolo di litisconsorte necessario, nella sua qualifica di proprietario "legale" del fondo in *trust*. Di conseguenza, rispetto ad un'istanza di sequestro conservativo strumentale ad un'azione revocatoria nei confronti di un atto istitutivo di *trust*, i *trustee* sono legittimati processuali, in qualità di soggetti controinteressati al provvedimento, in quanto investiti di poteri di amministrazione dei beni da sequestrare⁴.

2 Canessa N. "I Trust interni" ed. Il Sole - 24 Ore, Milano, 2001.

3 Lupoi M. "Azione revocatoria e trust familiare" in *Trust e attività fiduciarie*, 4, 2009.

4 Lupoi M. A. "Profili processuali del trust" in *Trust e attività fiduciarie*, 2, 2009.

Esenzione totale per le cooperative agricole



di Eugenio Cascione

Le cooperative agricole ottengono, ai fini della determinazione del reddito imponibile, l'esenzione da IRES indipendentemente dalla sua formazione.

Infatti un importante documento dell'Agenzia delle Entrate (Consulenza Giuridica n. 954-20/2013 del 18/12/2013), ha fornito un chiarimento di estrema utilità per le cooperative agricole, in relazione all'applicabilità dell'esenzione di tutte le variazioni in aumento previste dalle norme tributarie ed in particolare dall'art. 10 del DPR 29/09/1973 n. 601.

Tale articolo infatti afferma che "sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi IRES) e dall'imposta locale sui redditi, i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci". A limitare l'operatività di tale esenzione è intervenuto il comma 461 dell'art. 1 della L. 30/12/2004 n. 311 (Finanziaria 2005) laddove ha stabilito che "l'art. 10 del DPR 29/09/1973 n. 601 e successive modificazioni non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1" e quindi alla quota (20%) di utili netti annuali delle cooperative agricole, e loro consorzi, destinati a riserva indivisibile ai sensi dell'art. 12 della legge 16/12/1977 n. 904. Il documento nulla dice sulla tassazione dell'ulteriore quota pari ad un decimo della riserva legale e cioè il 3% dell'utile civilistico (10% del 30%) così come previsto dall'art. 6 del D.L. 15/04/2002 n. 63 conv. in legge 15/06/2002 n. 112. Si presume quindi, che l'Agenzia delle Entrate abbia ritenuto esente da IRES anche tale maggiorazione.

Sulla base di tale assunto possiamo dire che l'intero reddito imponibile costituito sia dall'utile civilistico risultante dal conto economico (al netto del 23%), sia dalle variazioni in aumento a fronte di costi indeducibili, sulla base del TUIR o di altre leggi fiscali, non è soggetto ad IRES.

Questa risposta, sollecitata da un quesito dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, è in linea con quanto sostenuto dall'Agenzia con la circolare 37/E del 20/12/2003 laddove sosteneva che la cooperativa deve considerarsi come strumento continuativo dell'attività del socio allo scopo di completare il ciclo produttivo di questo ultimo. Pertanto l'attività della cooperativa si sostituisce a quella dei singoli imprenditori agricoli associatisi ed è, quindi, connessa sia oggettivamente che soggettivamente con la loro attività agricola primaria. Da ciò deriva che la tassazione non deve avvenire in capo alla cooperativa con i criteri del reddito d'impresa, ma in capo ai singoli soci secondo i criteri stabiliti per le attività agricole originarie.

In relazione a ciò la cooperativa può imputare a conto economico accantonamenti a fondi (es. svalutazione crediti, rinnovamento impianti, ecc.) senza porre particolare attenzione alle conseguenze fiscali in quanto inesistenti.

Altra novità che riguarda le cooperative agricole, è stata introdotta dal comma 36 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 (L. 27/12/2013 n.147). Tale norma, infatti annulla l'abrogazione dell'opzione per la determinazione del reddito su base catastale da parte di srl, coop., sas e snc aventi natura di società agricola. Quindi tutti quei soggetti che ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 29/03/2004 n. 99, svolgono in via

esclusiva attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile, possono optare per tale regime. Va precisato che l'attività agricola è riconosciuta in via esclusiva anche se la società concede in affitto fabbricati e terreni agricoli, purché i ricavi derivanti da tali locazioni non superino il 10% dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Con questa norma si manifesta un comportamento alquanto altalenante da parte del legislatore, infatti con l'art. 1 comma 513 della legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) aveva abolito la possibilità di opzione per la determinazione del reddito su base catastale per queste tipologie di società dal 1 gennaio 2013 consentendo loro, per quelle già in attività dal 2012, di applicare la determinazione del reddito su base catastale fino a tutto il 2014. Dal 2015 avrebbero dovuto applicare il regime contabile ordinario. La legge di stabilità del 2014 ridà efficacia a partire proprio dal 2014 alle norme di cui ai commi 1093 e 1094 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) che consentono la possibilità di optare per la determinazione del reddito su base catastale.



Prossimi eventi


APR

Corso di Preparazione agli esami di Stato per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili


03 APR

52° CONGRESSO NAZIONALE UNGDCEC

“Cooperative ed enti non profit: strumenti per la crescita, opportunità per il professionista”
Lecce, 3-5 aprile 2014

Per maggiori informazioni, programma e scheda di iscrizione consulta il sito
<http://www.congresso.lecce.ugdcec.it/>


09 APR

Seminario per Revisori degli Enti Locali a cura di Paolo Tarantino

“Le novità per gli Enti Locali introdotte dalla legislazione recente. Il rendiconto 2013 degli Enti Locali”

Sala Convegni Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi
Brindisi, Via Carmine 44 // Info: 0831/524095
Totale crediti 10


23 APR

Art. 54 decreto 231 - Formazione obbligatoria su antiriciclaggio per personale di studio con Annalisa De Vivo - Commissione Finanze Camera Deputati

Sala Convegni Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi
Brindisi, Via Carmine 44 // Info: 0831/524095


08 MAG

Seminario di studi tributari

L'estinzione delle società. Effetti in ambito tributario nella giurisprudenza della Sezioni Unite della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale - a cura di Carlo Ferrari

Brindisi


28 MAG

CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Aspetti civilistici, fiscali, contabili ed operativi con Vito Dulcamare

Brindisi


21 MAG

III step dichiarazioni (Unico, Irap, Iva, novità) con Giovanni Valcarenghi

Sala Convegni Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi
Brindisi, Via Carmine 44 // Info: 0831/524095

Il Marketing per gli studi professionali



di Roberto De Donno

Il marketing per gli studi professionali, in modo particolare per quelli dei dottori commercialisti, è ancora una “terra sconosciuta” a molti liberi professionisti, ma mai come oggi è una conquista necessaria, un’avventura che deve essere intrapresa perché diventi prassi ordinaria per la moderna libera professione. Il marketing applicato agli studi professionali, materia del tutto sconosciuta fino a qualche anno fa in Italia, è oggi in piena evoluzione per rispondere adeguatamente a richieste di mercato che non possono essere ignorate, e tenderà a ricoprire un ruolo sempre più importante. Attualmente, lo studio professionale tipico manca ancora di un’organizzazione e un’immagine che gli corrispondano, in grado di rappresentarlo e renderlo competitivo in un contesto in continua evoluzione che richiede una maggiore attenzione e un feed-back adeguato.

La legge 248/2006, riguardante alcune liberalizzazioni inerenti al mondo delle libere professioni, ha introdotto la possibilità per i dottori commercialisti di fare utilizzare le strategie di marketing e fare comunicazione delle proprie capacità e dei propri servizi; un’apertura questa accolta dal Codice Deontologico, e soprattutto una grande opportunità per i liberi professionisti di ripensare la propria operatività e di organizzare le proprie attività in funzione di conoscenze messe a disposizione dal marketing.

A tutt’oggi solo i professionisti più sensibili all’innovazione hanno accolto questa liberalizzazione come un punto di partenza per la riqualificazione del proprio studio; questi “pionieri” hanno adottato nuove metodologie di customer care, hanno introdotto come pratica quotidiana la cura delle relazioni esterne e si sono dotati di strumenti per la comunicazione istituzionale, sempre nel rispetto dei dettami deontologici. La necessità di adeguare il proprio modo di esercitare la professione al nuovo contesto socio-economico di riferimento è un’urgenza che gli studi professionali non possono più permettersi di ignorare. Un vecchio motto della comunicazione dice “saper fare e farlo sapere”: non basta infatti saper fare ma è anche necessario farlo sapere, comunicare in modo efficiente ed efficace le proprie capacità e i propri servizi; la professionalità è depotenziata se non è sorretta da un’attività di comunicazione che la porti ad imprimere un segno incisivo e convinca il cliente reale e potenziale.

L’American Marketing Association definisce il marketing come “il processo che pianifica e realizza la progettazione, la politica dei prezzi, la promozione e la distribuzione di idee, beni e servizi volti a creare mercato e a soddisfare obiettivi di singoli individui e organizzazioni”, intendendo con ciò un insieme di azioni finalizzate ad instaurare una relazione che duri nel tempo tra impresa e cliente che si rafforza nello scambio e nella soddisfazione reciproca.

Il marketing etico punta a massimizzare il valore ottenuto dallo scambio, un valore che deve essere per

tutti; in funzione di ciò il marketing applicato agli studi professionali diventa uno strumento essenziale per rispondere alle esigenze dei clienti e tutelarne gli interessi, nel rispetto della deontologia, creando e rafforzando con loro una relazione fondata sulla fiducia e sulla credibilità del professionista e incrementando in questo modo il suo patrimonio intangibile.

Il termine marketing non può non essere collegato ai concetti di ascolto, comunicazione, creazione di valore e relazione; la centralità del rapporto con il cliente è indispensabile in ogni settore professionale e gli strumenti del marketing contribuiscono a definire un'organizzazione di lavoro e un approccio innovativo in grado di guardare attentamente ai propri clienti e di attrarne di nuovi, soprattutto in settori sempre più aperti e competitivi.

Gli studi professionali devono il prima possibile far proprie le nuove tecnologie e strategie della comunicazione e dell'informazione e le regole del libero mercato, adattandole al proprio mondo professionale, attraverso un percorso di analisi e di approfondimento di tematiche e discipline pressoché sconosciute in tali settori, ma estremamente utili al professionista per dotare la propria offerta di valore aggiunto.

È necessario che gli studi professionali si adeguino al nuovo mercato per poter continuare a essere competitivi, soprattutto quelli che hanno sempre rifiutato di mettersi in gioco dal punto di vista organizzativo attraverso l'adozione di sistemi di gestione da tempo adottati da altre organizzazioni (come le aziende che forniscono prodotti e servizi, o gli apparati burocratici). Occorre capire che non bastano più le competenze professionali per fornire al cliente un servizio adeguato, sia dal punto di vista qualitativo che da quello economico, è necessario essere efficaci ed efficienti, ossia essere ben organizzati e avere un approccio manageriale alla gestione delle proprie attività riuscendo ad ottimizzare le proprie risorse. Il libero professionista deve tener conto di alcuni punti fondamentali per la crescita del proprio studio e l'affermazione della propria professionalità. Il primo è la comunicazione: una comunicazione efficace, capace di coinvolgere emotivamente il cliente, ed efficiente, in grado di far conoscere i servizi e la professionalità dello studio; la comunicazione è quella fatta di relazioni costruite quotidianamente, ma è anche quella che passa attraverso una linea grafica coordinata (carta intestata, seguitoglio, biglietto da visita, busta da lettera, blocco note personalizzato e riconoscibile) unica e capace di rappresentare l'identità professionale dello studio. E comunicazione deve esserci attraverso le "strade" della rete: il sito web e i social network; per uno studio

professionale è oggi indispensabile avere una presenza di qualità e mirata sul web, un proprio sito Internet e un uso sapiente dei social network finalizzato al business development.

Un altro punto fondamentale che il professionista non deve trascurare è la capacità di gestire i propri collaboratori grazie a competenze manageriali indispensabili a chiunque sia a capo di strutture organizzate di professionisti.

Infine, è necessario non trascurare il luogo in cui si lavora per colpire positivamente il cliente, accogliendolo in uno studio curato, ben arredato e pulito.

Risulta quindi indispensabile che lo studio professionale definisca e comunichi una precisa identità: un'identità che rappresenti la storia professionale e il suo divenire, che in un contesto sempre più competitivo mantenga equilibrio e coerenza, che si fondi sulla capacità di migliorare costantemente le qualità (tradizionali ed etiche) del servizio professionale, sulle modalità di renderlo fruibile e sulla comunicazione integrata.

La sfida degli studi professionali, oggi più che mai, è proprio quella di migliorare l'organizzazione interna, l'utilizzo degli strumenti informatici e la promozione dei propri servizi, per potenziare le proprie competenze, comunicare in maniera efficace ed efficiente la propria professionalità e per competere, in modo etico e responsabile, in un mercato sempre più veloce e globale.

Nuove opportunità per imprese e professionisti in Puglia



di Marianna Pacifico

A partire dallo scorso 14 febbraio, chi intende avviare un'impresa con sede operativa nella Regione Puglia, può avvalersi del Bando destinato alle Nuove Iniziative d'Impresa, detto NIDI.

La Regione Puglia ha destinato alla misura 54 mln di euro per agevolare l'avvio di nuove attività sia nell'ambito della produzione di beni che nella prestazione di servizi, ivi comprese le attività professionali che potranno essere agevolate a condizione che si tratti di studi associati o società fra professionisti ove tutti gli associati siano iscritti ai rispettivi albi.

I requisiti richiesti dalla agevolazione sono sostanzialmente due:

1. che le nuove imprese siano partecipate per almeno il 50% del capitale e del numero di soci da soggetti svantaggiati;
2. che il progetto sia finalizzato alla nascita di una nuova impresa che non sia in continuità operativa e gestionale con imprese preesistenti.

Innanzitutto occorre verificare cosa si intende per soggetti svantaggiati. Sono considerati svantaggiati i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- a. giovani con età tra i 18 anni e i 35 anni;
- b. donne di età superiore a 18 anni;
- c. soggetti che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi;
- d. persone in procinto di perdere un posto di lavoro:
- e. titolari di P.IVA in mono-committenza NON ISCRITTI al registro imprese, che negli ultimi 12 mesi abbiano emesso fatture per un imponibile inferiore a 30.000 verso non più di due committenti.

Tuttavia, per espressa previsione normativa non possono mai essere considerati svantaggiati, persino se si tratta di giovani o di donne:

- a. coloro i quali percepiscono pensione di anzianità o di vecchiaia;
- b. dipendenti con contratto a tempo indeterminato (fatta eccezione per i soggetti di cui al precedente comma 2, lettera d).
- c. coloro i quali siano stati, nei 3 mesi antecedenti la presentazione della domanda:
 - c.1. amministratori di imprese, anche se inattive;
 - c.2. titolari di partita IVA, anche se inattiva (fatta eccezione per quanto previsto al precedente comma

Marianna Pacifico, Consigliere dell'ODCEC di Brindisi

2, lettera e).

Affinchè si possa parlare di “nascita di una nuova impresa”, i soggetti destinatari delle agevolazioni dovranno essere non ancora costituiti o di nuova costituzione. Si considerano di nuova costituzione solo le imprese che, alla data di presentazione della domanda preliminare di accesso alle agevolazioni, siano costituite (o Ditte Individuali che abbiano aperto Partita IVA) da non più di 6 mesi e siano al contempo inattive, intendendosi per inattive le imprese che non abbiano ancora emesso fatture attive né percepito corrispettivi.

Una parziale deroga al requisito della “novità” è prevista per l’ipotesi del Passaggio Generazionale che permette a parenti o affini dell’imprenditore, entro il 2 grado discendente, di accedere alle agevolazioni, rilevando un’azienda preesistente. Ovviamente fermo restando il requisito soggettivo della presenza di un soggetto svantaggiato.

Dal punto di vista della forma, la normativa dà diverse possibilità agli aspiranti imprenditori e professionisti, offrendo un ampio spettro di opzioni, in linea con le dinamiche del mercato. Le nuove iniziative potranno infatti assumere la veste giuridica della ditta individuale ed in tal caso il proponente dovrà essere necessariamente un soggetto svantaggiato oppure potrà trattarsi di una società di persone (sas o snc), una società cooperativa, una società a responsabilità limitata senza alcuna limitazione (ordinaria, semplificata o unipersonale) e infine una associazione fra professionisti.

In merito alle attività ammissibili ed eccettuate le esclusioni derivanti dalla normativa comunitaria, il bando opera ad ampio raggio in tutti i settori della produzione dei beni e della fornitura di servizi, escludendo del tutto le attività commerciali. Una scelta ben precisa è stata fatta nei settori ritenuti strategici per lo sviluppo del turismo in Puglia, agevolando esclusivamente i codici attività dei B&B imprenditoriali e dei ristoranti dotati di cucina.

La parte più interessante della misura agevolativa è l’intensità di aiuto che copre dall’80% al 100% degli investimenti previsti. In particolare per investimenti fino a 50.000,00 euro la copertura è totale, per investimenti da 50.001,00 a 100.000,00 l’intensità di aiuto è pari al 90%, per investimenti da 100.001,00 a 150.000,00 la copertura è pari all’80%.

Le agevolazioni in conto impianti sono costituite da un contributo a fondo perduto pari al 50% degli investimenti agevolati e da un prestito rimborsabile in massimo 5 anni per la rimanente quota del 50%.

All’impresa spetterà inoltre un contributo in conto esercizio per un importo massimo di euro 5.000,00 per le spese di gestione sostenute entro sei mesi dalla prima erogazione.

Le spese di investimento agevolabili possono essere rappresentate da arredi, macchinari, impianti, attrezzature, automezzi commerciali purchè nuovi di fabbrica, nonché programmi informatici e infine opere edili e assimilate, queste ultime ammissibili nel limite del 30% degli altri attivi materiali.

Presentare la domanda è abbastanza semplice. La procedura è a sportello con meccanismo valutativo, completamente telematica e richiede la registrazione sul portale www.sistema.puglia.it. Nella fase preliminare sono sufficienti soltanto i dati di sintesi dell’iniziativa, l’individuazione di una sede operativa in Puglia e i preventivi da parte dei fornitori per le sole spese di investimento.

In una fase successiva il proponente sarà ascoltato dal soggetto istruttore per un colloquio di tutoraggio in seguito al quale, verificate tutte condizioni previste dalla normativa, si perviene alla redazione della istanza definitiva di finanziamento.

A questo punto l’impresa potrà accedere ai contributi che saranno erogati su anticipazione e successivamente su presentazione delle fatture ancorchè non quietanzate.

Anatocismo bancario e Legge di Stabilità



di Raffaele Tommasi

Con la Legge di stabilità 2014 (l. 27.12.2013 n. 147, pubblicata in G.U. in data 27.12.2013), specificamente con il suo comma 629, **dal 1° gennaio 2014** il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, del TUB (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385):

“2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.

Viene sostituito con il seguente:

«2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»

L'intervento modifica sensibilmente la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1283 del codice civile.

La disposizione di cui all'art. 120 TUB, fino alla predetta modifica, sanciva esclusivamente il principio volto ad assicurare alla clientela che, con riferimento alle operazioni in conto corrente, vi fosse eguale periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.

La Giurisprudenza di legittimità con due sentenze, peraltro a Sez. Unite, aveva dapprima sancito la nullità dell'anatocismo trimestrale (Cassazione civile S.U., sentenza 4 novembre 2004, n. 21095), per poi giungere a dichiarare la nullità dell'anatocismo annuale in favore della banca e la legittimità di quello annuale in favore del cliente (Cassazione civile, S.U., sentenza 3 dicembre 2010, n. 24418).

L'emendamento alla normativa uniforme può essere riassunta nei termini seguenti.

Spetta al CICR (Comitato interministeriale credito e risparmio) stabilire modalità e criteri con riferimento alla produzione degli interessi nelle operazioni bancarie, nel rispetto di due condizioni tassativamente indicate.

Dal tenore della **lettera a)** appuriamo – e fin qui nessuna novità – che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata alla clientela la parità di conteggio nella produzione degli interessi composti.

Non si tratta altro che della riproposizione di quanto stabilito dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che aveva introdotto nel corpo dell'art. 120 del TUB, stabilendo, proprio come la norma in esame, il potere del CICR di definire modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nelle operazioni in conto corrente, garantendo la coincidenza temporale, nel computo di questi, in tutte le operazioni di dare e avere.

Ciò che è invece di sicuro interesse nell'analisi di quanto statuito dalla legge di stabilità è quanto ricaviamo dalla **lettera b)** del comma 629, ossia *“che gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre altri interessi e che, nelle operazioni contabili successive, gli interessi sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.*

Osservo però che il legislatore, come sovente accade, non è stato particolarmente attento alla formulazione letterale della norma, pur nell'intento meritorio di azzerare la produzione di interessi anatocistici.

Se, infatti, come emerge dai Lavori preparatori alla Legge, lo scopo della novella disposizione è quello

di vietare che gli interessi, una volta capitalizzati, possano produrre in via ulteriore interessi, ponendo fine all'istituto dell'anatocismo, un'interpretazione meramente letterale della disposizione appare quantomeno controversa.

Risulta difficile, infatti, comprendere come una volta che gli interessi siano stati capitalizzati, il calcolo sulla sorte capitale possa prescindere da questi ultimi, sterilizzandoli in modo da renderli infruttuosi.

Evidentemente il risultato cui si intende giungere è un saldo finale modulato separatamente con riferimento allo stato (passivo o attivo) del conto capitale e degli interessi maturati, senza che questi ultimi possano essere incorporati nel saldo dei movimenti di capitale.

Sarà comunque compito dell'interprete farsi carico di correggere la maldestra formulazione normativa, richiamandosi alla *ratio* dell'innovativo intervento del legislatore, senza appiattirsi al mero dato letterale che, come detto, lascia alquanto perplessi.

Se un interesse è capitalizzato allora si fonde al capitale punto e basta.

Dunque si può parlare di capitalizzazione dell'interesse solo quando quest'ultimo si consolida al capitale per la produzione di ulteriori interessi.

Probabilmente, anche interpretando i lavori preparatori alla legge, la penna del legislatore ha confuso la capitalizzazione con la liquidazione degli interessi, che è cosa ben diversa.

Meglio sarebbe stato se, con maggiore chiarezza, la norma avesse previsto che "è vietata qualsiasi capitalizzazione degli interessi" ovvero che può essere applicato soltanto il regime di capitalizzazione semplice degli interessi, con la conseguenza che gli interessi medesimi potrebbero essere liquidati e pretesi dall'istituto soltanto alla fine rapporto.

Mentre, così com'è, la norma potrebbe alimentare ulteriore contenzioso e, in definitiva, un nuovo intervento in materia da parte della giurisprudenza.

Eppure i lavori preparatori hanno chiarito che la norma mira a introdurre il divieto di anatocismo nell'ordinamento bancario, e cioè impedire che gli interessi periodicamente capitalizzati producano interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, andranno calcolati esclusivamente sulla quota capitale.

Alla fine del periodo, usualmente trimestrale, l'estratto conto dovrebbe evidenziare distintamente il saldo dei movimenti di capitale ed il saldo degli interessi, attivi o passivi.

Il saldo dei movimenti di capitale sarà la base per il calcolo degli interessi del periodo successivo, in quanto gli interessi (maturati nel primo periodo) saranno infruttiferi.

In sostanza avremo il saldo del conto composto dalla somma degli importi (dare o avere) in conto capitale e dalla somma degli interessi maturati per singolo periodo di computo.

Questo vale anche per gli interessi attivi per il cliente, che non produrranno interessi nel periodo successivo a quello di maturazione.

Perciò, di fatto, non si potrà più parlare di capitalizzazione degli interessi né di anatocismo bancario.

Osservo poi che la norma ha applicazione immediata dal 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della legge di Stabilità) e non prevede un periodo transitorio, presupponendosi una sua efficacia anche in capo ai contratti bancari iniziati prima.

Infine, sulle conseguenze dell'intervento normativo, segnalo che, al fine della classificazione della rimessa e della produzione di interessi oltre il limite dell'affidamento occorrerà chiarire se nel rapporto di conto corrente **il saldo giornaliero rilevante** sia costituito dalla somma dei due saldi, quello di capitale e quello per interessi.

Sottolineo al riguardo che se non viene definito con precisione cosa deve intendersi per saldo giornaliero del conto non è possibile stabilire con altrettanta precisione:

- 1) se una rimessa è assimilabile a pagamento, ovvero se siamo in presenza di una rimessa solutoria secondo l'insegnamento della Cassazione a S.U. n. 24418 del 02.12.2010;
- 2) se il tasso di interesse fuori fido, solitamente maggiorato di circa 3 punti percentuali, debba essere computato o no, atteso che quando si parla di limite di affidamento si fa notoriamente riferimento al saldo debitore composto di capitale più interessi, non già al saldo per solo capitale o a quello per soli interessi.

In questo senso dovrà essere anche chiarito se spese di chiusura periodica, spese di tenuta conto e commissione per la messa a disposizione dei fondi (di cui la novella non parla) rientrano nel saldo di capitale, ovvero nel saldo interessi.

Al termine di questa riflessione, nel recepire con favore i contenuti di una norma che si muove nella direzione della trasparenza dei rapporti tra banca e cliente, tuttavia mi permetto di sottolineare che la norma introdotta presuppone la definizione di altri parametri di riferimento certi, onde evitare che, come al solito, sia la Magistratura a colmare le lacune legislative.